

Articolo 8 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nell'area marina protetta le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne non sono consentite.
2. Nella zona A le immersioni subacquee e le immersioni in apnea sono vietate, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e servizio.
3. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dall'ente gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a. esclusivamente dalle 8.30 alle 19.30;
 - b. in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-.sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - c. per un totale massimo di 2 (due) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - d. non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a. l'immersione va effettuata nel rispetto delle regole previste dalla didattica del proprio brevetto;
 - b. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - c. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - d. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - e. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - g. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
 - h. in ciascun sito le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-.sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei e/o apneisti in immersione;
5. L'ormeggio delle unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito, previa autorizzazione dall'ente gestore, ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dall'ente gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
 - a. formulare istanza all'ente gestore nelle modalità e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20.
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.
7. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore dall'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

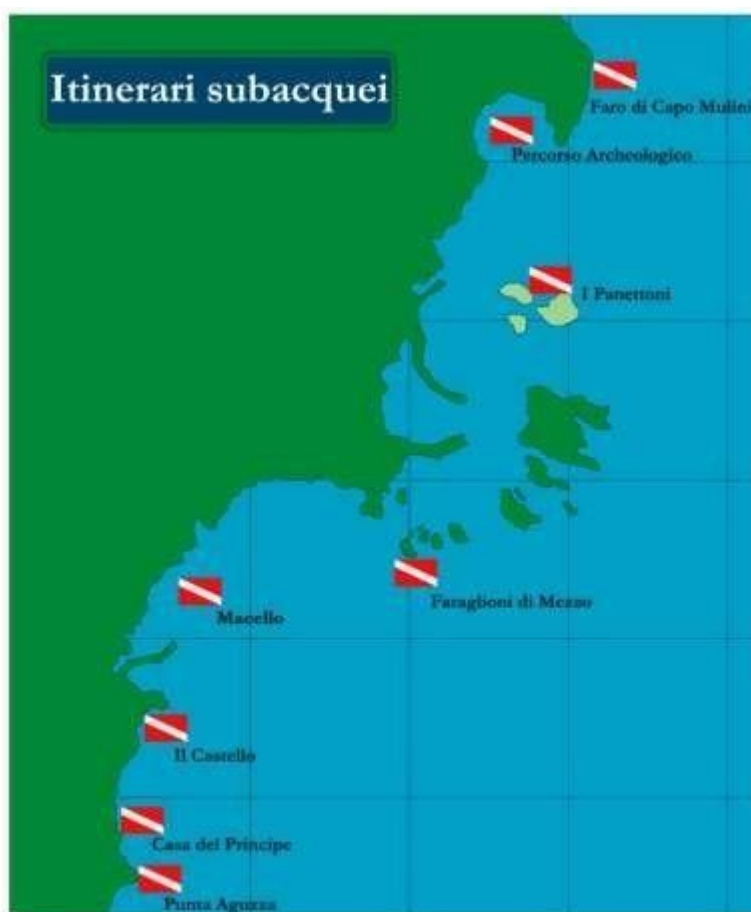


Figura 2: Itinerari subacquei

Itinerario subacqueo	Latitudine	Longitudine
Faro di Capo Mulini	37°34'30,441"N	015°10'34,548"E
Percorso Archeologico	37°34'27,785"N	015°10'19,333"E
I Panettoni	37°33'51,465"N	015°09'57,582"E
Faraglioni di Mezzo	37°33'34,174"N	015°09'45,571"E
Macello	37°33'27,012"N	015°09'06,801"E
Il Castello	37°33'13,812"N	015°08'58,102"E
Casa del Principe	37°32'59,410"N	015°08'45,234"E
Punta Aguzza	37°32'54,301"N	015°08'47,108"E

Tabella 2. Coordinate dei gavitelli di segnalazione degli itinerari subacquei